



[2174]

Come sciogliere il sodalizio che non ha scopo di lucro

Dal 2016, un'associazione teatrale senza scopo di lucro (natura giuridica 12 - Associazioni non riconosciute e comitati; Attività 900101 - Attività nel campo della recitazione, valido per la figura dell'attore) è iscritta all'agenzia delle Entrate con relativo codice fiscale ed è strutturata con presidente, segretario, consiglieri, tesoriere e soci. A ogni fine anno, inoltre, sono stati redatti i bilanci, che riportavano sempre un saldo positivo tra entrate e uscite. Nel 2020 è stato rinnovato l'organigramma, come da regolamento.

Adesso la compagnia teatrale vuole dismettere l'attività. È vero che, per questo tipo di associazione, il saldo del bilancio di ogni anno di attività deve risultare pari a zero? Ci sono oneri da pagare all'agenzia delle Entrate per dichiarare cessata l'associazione? Un eventuale saldo di bilancio positivo dev'essere devoluto ad altre associazioni similari?

Quanto al primo quesito, considerato che il bilancio rappresenta gli aspetti economici e patrimoniali dell'associazione con riferimento a un determinato anno di attività, questo si concluderà mettendo in evidenza il risultato economico dell'anno, che potrà presentare un saldo positivo (avanzo) o negativo (disavanzo), in funzione dei ricavi o delle entrate, e dei costi o delle uscite, che sono stati rilevati nell'anno. Ne segue che non è vero che il saldo del bilancio di ogni anno di attività deve risultare pari a zero.

Relativamente alla comunicazione all'agenzia delle Entrate dello scioglimento dell'associazione, non sono previste specifiche o particolari forme di tassazione.

Infine, relativamente all'obbligo di devoluzione del patrimonio, il Codice civile e l'articolo 148 del Tuir (Dpr 917/1986) impongono, in caso di scioglimento, la non disponibilità del patrimonio residuo di liquidazione. In particolare, per gli enti di tipo associativo, l'articolo 148, comma 9, lettera b, del Tuir prevede, in caso di scioglimento, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996 (Finanziaria 1997).